COMUNE DI CEFALU'

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA SU STRADE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE n.140 del 19-12-2001

COMUNE DI CEFALU'
Provincia Regionale di Palermo
Settore di Attività: Polizia Municipale e Trasporti.

****

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA PUBBLICO NON DI LINEA SU STRADE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

****

CAPO I
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE ED AUTOBUS CON CONDUCENTE

E SERVIZIO DI PIAZZA DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE TAXI

ART.1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di taxi.
Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana richiamate in premessa e dalle nuove norme del C.d.S.-

ART.2
DEFINIZIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1. Gli autoservizi pubblici non di linea assicurano la mobilità di trasferimento collettivo ed individuale, di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai pubblici trasporti, in modo non continuativo o periodico.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono:

a) il servizio di taxi, con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone che si rivolgono ad una utenza indifferenziata. Per tale tipo di servizio lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dall'Amministrazione Comunale. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area Comunale;

b) il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, autobus, motobarche e veicoli a trazione animale nonché autovetture adibite al trasporto di invalidi: legge 30.03.1971 n°118 e D.P.R. 27.04.1978 n°384. In questi casi l'utenza avanza presso la Sede del vettore apposita richiesta di prestazione di servizio a tempo o a viaggio. Per tale tipo di servizio lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse site entro il territorio comunale.

ART.3
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio degli autoservizi con conducente con autovettura, autobus o mediante taxi, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n°21 art.7, comma 1 e di quanto disposto dal D.M. 20/12/91 n°448, per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.1 i titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della loro attività possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art.5 della Legge 8 agosto 1985, n°443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative di servizi nel rispetto della normativa vigente sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane nell'ambito del territorio comunale ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono **esclusivamente** le attività di cui alle lettere a) e b) comma 2° dell'art.1 della legge 15/01/92 n°21.

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi, purchè permangano i requisiti regolamentari e normativi prescritti
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 , la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Ai sensi del disposto del D.M. 20/12/1991 n°448 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio debbono possedere i seguenti requisiti:
idoneità morale, finanziaria e professionale.

ART.4
CONDIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, autobus e della licenza per l'esercizio di servizio taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.
E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni di servizio da noleggio con licenze di servizio taxi , anche se rilasciate da Comuni diversi. Detto divieto di cumulo è esteso anche alle cooperative e alle altre forme di gestione associata del servizio.
E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni fino al massimo di due licenze di diverso tipo una per l'esercizio di noleggio con conducente e l'altra per taxi.
L'Autorizzazione Comunale deve essere custodita a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di dimostrare all'occorrenza agli organi di vigilanza stradale la regolarità del servizio.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare sempre che in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento e dalle norme vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART.5
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n°168 del 23/11/1999 ha stabilito di rideterminare come segue il numero ed il tipo delle licenze per il servizio di noleggio con conducente:

- N°28 Licenze di noleggio con conducente per autobus con più di 9 posti;
- N°15 Licenze di noleggio con conducente per autovetture con meno di 9 posti;
- N° 3 Licenze di noleggio con conducente per autoambulanze per uso trasporto ammalati;
- N° 3 Licenze di noleggio con conducente per autoambulanze per uso soccorso;
- N° 3 Licenze di noleggio con conducente per carro funebre;
- N° 4 Licenze di noleggio con conducente per autovetture adibite al trasporto di invalidi Legge 30/03/71 n°1118 e D.P.R. 27/04/78 N°384;

Risultando in esercizio N°11 Licenze di noleggio con autobus, restano disponibili :

- N. 7 per il servizio di noleggio con conducente con autobus con numero di posti inferiore a 20;
- N. 10 per il servizio di noleggio con conducente con autobus con numero di posti superiore a 50.
- N. 12 licenze di autovetture per uso taxi
- N. 4 licenze di noleggio con conducente per carrozze ippotrainate;
- N. 4 licenze di noleggio con conducente per mototaxi;
- N. 4 licenze di noleggio con conducente per motobarche.
- N° 3 licenze di noleggio con conducente per autovetture con meno di 9 posti.

ART.6
IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli in servizio da N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa con la scritta "NOLEGGIO".
I veicoli sono altresì dotati di una targa posteriore fissa recante la dicitura "Noleggio con Conducente", il numero progressivo di autorizzazione con lo stemma del Comune. Inoltre su ambo i lati, nella parte anteriore, devono portare lo stemma della Regione Siciliana e del Comune.
Le dimensioni, la foggia della scritta noleggio e delle targhe sono stabilite con determinazione del Responsabile del Servizio.
Le autovetture adibite a servizio di taxi, di colore bianco con le caratteristiche fissate dal D.M. 19 novembre 1992, portato sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI". Inoltre, portano una fascia monocromatica rossa posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con una altezza massima di 6 centimetri. Recano sulle fiancate laterali lo stemma del Comune di appartenenza dalle dimensioni massime di cm. 8,75. Inoltre debbono riportare un numero progressivo d'ordine assegnato dal Comune ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico"
I Taxi durante lo stazionamento negli spazi appositamente stabiliti con ordinanza devono tenere esposto apposita targa "Libero", mentre se sono impegnati devono tenere esposta la targa con la scritta "Occupato".
Tutti i veicoli adibiti a questi servizi devono essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, nel rispetto del disposto del comma 7° dell'art.12 della Legge n°21 del 15.01.1991.

ART.7
SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, i veicoli in servizio da N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o d integrativi dei servizi di linea.
Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART.8
OPERATIVITA' TERRITORIALE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea operano senza limiti territoriali. Ai conducenti provenienti da altri Comuni o da Stati della Unione Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. Fatta eccezione per i taxi, è vietata comunque la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
2. I taxi possono circolare liberamente e sostare negli appositi spazi stabiliti con ordinanza del responsabile del Servizio.
3. Il prelevamento degli utenti, ovvero l'inizio del servizio è effettuato, con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dalla Regione Siciliana per le zone caratterizzate da intensa conurbazione al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente.
4. Per le motobarche il servizio inizia e termina presso i pontili di attracco prestabiliti con apposito provvedimento emanato dagli Uffici competenti.

ART. 9

VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, all'assegnazione delle autorizzazioni e per la determinazione delle tariffe il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, il Responsabile del Servizio, sentito il rappresentante legale designato dalle associazioni di categoria, svolge i seguenti compiti:
   a) redige il bando di concorso nei modi e forme previste dal presente regolamento;
   b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
   c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.14;
   d) redige la graduatoria di merito.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE

ART.10

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI ALL'AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

L'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti, che siano titolari del certificato di abilitazione professionale conseguito a norma dell'art.6 della Legge 15/01/1992, n°21 ed in possesso dei seguenti requisiti:

1) **idoneità morale.**

Non soddisfa al requisito della idoneità morale il soggetto che abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

a) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
b) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della L. 20 febbraio 1958 n°75;
c) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
d) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:

a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
b) nei casi di cui al comma 1;
c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensione dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa sia preposto un Institore o Direttore, anche da quest'ultimo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

2) **Idoneità finanziaria** consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità finanziaria si considerano: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni; nonché il capitale di esercizio.

In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da un'azienda od

istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a £. 5 miliardi, per un importo pari a £.100 milioni nella forma di cui all'allegato a) al D.M. 448/91.

L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di £.5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

3) Il requisito di **idoneità professionale** è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere l'attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale rilasciato dall'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ex artt. 6 e 7 del D.M. 448/91 nonché a norma dell'art. 6 della Legge n°21 del 15/01/1992.

E' requisito indispensabile per il rilascio della licenza l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.6 della L.15.01.1992 n°21, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dall'art.240 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. con le modifiche introdotte dal D.P.R.16.09.96 n°610.

Nelle more dell'istituzione del ruolo, si potrà procedere anche in assenza del requisito dell'iscrizione al ruolo.

ART.11
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

1. L'accesso alla professione di conducente di veicoli si consegue con l'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio Industria artigianato ed Agricoltura.
2. Il certificato di iscrizione al Ruolo deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta deve essere esibito agli Organi di vigilanza stradale.
3. Nelle more dell'istituzione del ruolo, si potrà procedere anche in assenza del requisito dell'iscrizione al ruolo.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.12
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza e che la sede principale o secondaria dell'azienda siano ubicate nel territorio comunale.

Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni e/o licenze di taxi per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

ART.13
CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio per l'attività di N.C.C. e/o licenze per taxi deve prevedere obbligatoriamente:

a) numero delle autorizzazioni - licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande e modalità di inoltro delle stesse;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo;
f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte del responsabile del Servizio.

ART.14

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Al fine di assegnare le autorizzazioni e/o licenze comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus, autovetture e taxi il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) idoneità morale .....
b) idoneità finanziaria.....2;
c) idoneità professionale 2;
d) titolare dell'impresa e/o legale rappresentante – in possesso di laurea.....1;
e) conoscenza lingue straniere – per ogni lingua conosciuta attestata da Istituti Statali o regolarmente riconosciuti .....2 max 4;
g) diploma di scuola media di 2° grado .....
h) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di impresa che gestisce servizi di N.C.C. – e/o TAXI per ogni anno (e fino ad un massimo di 3 anni) 3;
i) residenti, o società con sede principale o secondaria a Cefalù da almeno 2 anni; 2;

Il punteggio per ogni soggetto è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora a due o più soggetti risulti attribuito lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al richiedente che ha maggior carico familiare e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione e/o licenza costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida per un periodo di tempo complessivo di almeno 1 anno, ovvero essere stato dipendente, preposto alla guida, di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale l'essere privo di licenza e/o autorizzazione ed il non essere coniuge, genitore, figlio o fratello convivente di titolare di licenza e/o autorizzazione.

ART.15
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposita determina.

Il rilascio è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggiatore e/o taxi.

L'impresa che ha avuto così rilasciata l'autorizzazione e/o licenza, deve, nel termine perentorio di giorni 30, presentare oppure dichiarare nelle forme di legge:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente. In luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta

semplice, rilasciato dagli Enti assicuratori, presentato in originale o copia autenticata, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente;

b) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati ed operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella di conducente di veicoli.

ART.16
VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione e/o licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il comando di Polizia Municipale. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di cui all'art.10, nonché all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione dei mezzi previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente Regolamento. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del C.d.S. l'ufficio comunale competente, previa comunicazione alla M.C.T.C., può concedere una proroga non inferiore a giorni 7 e non superiore a 20, per la regolarizzazione. Nei casi in cui il veicolo si trovi in condizione assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio, o non si sia provveduto a presentare lo stesso entro il termine prefissato, oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, il Responsabile del Servizio procede alla sospensione della licenza e/o autorizzazione per ottemperare a quanto prescritto. Trascorsi giorni 20 dall'inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto richiesto si procederà alla revoca della autorizzazione e/o licenza di cui all'art.36.
L'autorizzazione e/o licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART.17
TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti all'art.10, entro il termine di mesi 6. In mancanza l'autorizzazione e/o licenza viene revocata e messa a concorso.
Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione e/o licenza deve attendere almeno 5 (cinque) anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione o licenza.

ART.18
SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza è sospesa dal responsabile del Servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazioni di norme del C.d.S. tali da comportare l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap così come previsto dall'art.25;

d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.36, comma 2;
e) violazioni di norme amministrative, regolamentari o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio e di taxi;
f) violazioni delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art.4 e dall'art.23;

Il Responsabile del Servizio, dispone con propria determinazione sul periodo di sospensione dell'autorizzazione o della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o della licenza i titoli abilitativi devono essere consegnati all'ufficio comunale competente che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, con regolare verbalizzazione.
La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.19
INIZIO, MODALITA' ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente e di taxi per trasporto persone è esercitato a mezzo di veicoli secondo quanto previsto all'art.85 del D.L.vo n°285/92 e dall'art.244 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/92.
L'assegnatario della licenza o autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio o della voltura del titolo. Detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile del Servizio nel caso in cui l'interessato dimostri di non averlo potuto rispettare per cause non a lui imputabili.
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata nel termine perentorio di 2 (due) giorni al competente ufficio comunale.
I titolari di autorizzazione e/o licenza sono tenuti ad osservare il seguente orario di servizio:

a) nel periodo 1 ottobre - 31 marzo, almeno, dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
b) nel periodo 1 aprile - 30 settembre, almeno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00

I titolari di licenza taxi oltre all'orario sopra specificato, sono tenuti ad assicurare limitatamente al periodo estivo, a turno, secondo le modalità previste da apposito provvedimento, anche il servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06,00.

ART.20
ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata nell'interno del territorio comunale.
2. Lo stazionamento del servizio taxi avviene in luogo pubblico.
3. Lo stazionamento del servizio di noleggio con motobarca avviene nei punti di attracco dei pontili appositamente prefissati con Ordinanza.

ART.21
COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività di conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio e/o taxi, è fatto obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al veicolo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
j) tenere esposto l'orario di servizio fuori della rimessa nel caso di servizio di noleggio ed all'interno del veicolo nel caso di servizio taxi.

Nell'esercizio dell'attività è vietato inoltre:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di Handicap.

ART.22
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente C.d.S.

ART.23
COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

I titolari di esercizio di noleggio o di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei soggetti componenti il nucleo familiare dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

ART.24
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, il vettore deve provvedere ad organizzare un servizio sostitutivo, per

consentire al committente di raggiungere la destinazione. In caso contrario il committente ha diritto di abbandonare il veicolo senza nulla dovere per il percorso effettuato.

ART.25
TRASPORTO DI PERSONE INVALIDE E DI PORTATAORI DI HANDICAP

Il noleggiatore o tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e di persone invalide è effettuato gratuitamente.

ART.26
TARIFFE

Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio di cui all'art.9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 20/04/93, pubblicato nella G.U. n°124/93.
Per il servizio di Taxi il corrispettivo da pagare deve essere quello calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
Le tariffe sono a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano cosi' come prescritto dall'art. 13 della L.n° 21 del 1992.

ART.27
CONTACHILOMETRI

I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono essere muniti di contachilometri con graduazione progressiva generale e parziale, attraverso la quale gli Organi di vigilanza competenti possano esercitare il controllo sui chilometri percorsi.
I veicoli adibiti al servizio Taxi debbono essere dotati di tassametro debitamente sigillato le cui tariffe sono fissate a norma dell'art.13 della legge n°21/92. Il tassametro deve essere azionato all'inizio di ogni corsa.
In caso di guasto il conducente deve provvedere immediatamente alla riparazione. Nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati sia il cliente che il competente ufficio di Polizia Municipale.

ART.28
LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DEI VEICOLI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il Responsabile del servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. per la sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo per le ditte autorizzate all'esercizio del N.C.C. operanti nel Comune;
b) il veicolo locato e quello sostituito appartengano entrambi al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art.5;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia i numeri di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 29
SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

Le sostituzioni dei veicoli non sono consentite senza preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.
In caso di fermo del veicolo il titolare della licenza deve dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale della P.M.
In caso di riparazione del veicolo che prevedono lavori di durata superiore a 15 giorni, dietro richiesta può essere autorizzata la sostituzione previo nulla osta del competente ufficio comunale.

ART.30
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa e in sua assenza al collaboratore familiare o al suo dipendente.

ART.31
RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio possono essere rivolti agli Agenti Municipali i quali, esperiti gli accertamenti del caso, riferiscono al Responsabile del Servizio facendo regolare rapporto. L'ufficio predisporrà i provvedimenti che ritiene opportuni nel rispetto delle norme del presente regolamento.
All'interno di ogni autovettura il concessionario deve tenere ben esposto l'indirizzo e il numero telefonico della Polizia Municipale competente per i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART.32
ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L.24 novembre 1981, n.689 e succ. mod. ed int.

ART.33
IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo e detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
La vidimazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza di cui agli artt.93 ed 80 del decreto legislativo n.285/1992.
Le procedure di cui sopra si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART.34
SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge n°689 del 24 novembre 1981;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o licenza;

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £.100.000 ad un massimo di £.1.000.000 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'art.4, comma 3, sostanziata dalla mancanza del titolo autorizzativo o licenza a bordo del mezzo;
b) violazione dell'art.6 comma 1 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli;
c) violazione degli obblighi di cui all'art.7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art.8;
e) violazione dell'art.16, relativa al mancato rispetto della norma che impone vidimazione annuale dell'autorizzazione;
f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art.19 comma 3°;
g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art.23;
h) la violazione degli obblighi di cui all'art.21, comma 1, punti d), g), h) ed i);
i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 2, punti da a) a f);
j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 1, punti a) e b);
k) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come prevista dall'art.27, comma 3°;
l) mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.33, comma 2.

ART.35
RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare di autorizzazione di autonoleggio o di licenza di taxi, che intende rinunciare all'esercizio dell'attività, deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale, accompagnata dalla restituzione della licenza o autorizzazione della quale è titolare.

ART.36
REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale d'esercizio di noleggio o di taxi viene revocata d'ufficio con proprio provvedimento dal Responsabile del Servizio di P.M. nei seguenti casi:

A) quando viene a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio o per motivi di salute che non consentano l'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti norme regolamentari;
B) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza, fatto salvo i casi previsti dall'art.23;
C) quando l'attività venga svolta in violazione agli obblighi fissati per l'esercizio della medesima nonostante il richiamo e/o diffida scritta, secondo quanto previsto dall'art.4 del regolamento o per accertate violazioni alle norme del C.d.S. che disciplinano il trasporto e l'esercizio dell'attività di noleggio e di taxi;
D) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per svolgere o favorire attività illecite;
E) in caso di intervenuta condanna a carico dell'intestatario con sentenza passata in giudicato;
F) quando sia stata accertata negligenza abituale nel servizio o in caso di recidiva di violazione delle norme del presente Regolamento;
G) quando sia stato trasferito il domicilio o la rimessa in un altro Comune;
H) quando il veicolo destinato all'esercizio dell'attività di autonoleggio viene utilizzato per scopi personali o per motivi diversi da quelli previsti per l'esercizio dell'attività di noleggio o di taxi;
I) nel caso in cui il titolare della licenza di noleggio o di taxi. abbia intrapreso altra attività che sia economicamente prevalente rispetto a quella di autotrasporto.
J) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicata incompatibile con quella di noleggiatore o tassista ai sensi del vigente regolamento;
K) per un mese anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio;
L) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e/o licenze così come previste dall'art.17.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.37
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZINE O DELLA LICENZA

Il Responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione e/o licenza nei casi di seguito elencati:

a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di assegnazione dell'autorizzazione e/o licenza notificato all'intestatario;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia fatta dal titolare della licenza o dell'avente causa;
c) per mancato esercizio o interruzione del servizio per un periodo superiore a trenta giorni senza giustificato motivo;
d) per dichiarato fallimento del titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà del veicolo adibito al servizio di noleggio o di taxi.;
f) per morte del titolare, fatto salvo quanto disposto dall' art. 17.

ART.38
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECANDENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinunzia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della licenza.

ART.39
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare della Legge 24 novembre 1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.4O
NORMA TRANSITORIA

Il Responsabile del Servizio regolarizzerà le autorizzazioni e/o licenze preesistenti chiedendo la produzione dei titoli e requisiti previsti dal presente Regolamento entro giorni 60 dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more della revisione della legge 6 aprile 1996, n.29, in considerazione della mancata istituzione del Ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge quadro 15 gennaio 1992 n.21, in ottemperanza alla circolare dell'Assessore regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti prot. n.0087/IVTR del 20 febbraio 2001, le autorizzazioni indicate nel presente regolamento saranno rilasciate a prescindere dal possesso del titolo di iscrizione al predetto Ruolo, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal regolamento e dalla normativa vigente in materia.

ART.41
CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale è sottoposto alla preventiva approvazione della sezione centrale del Comitato regionale di Controllo.

ART.42
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n.21 e succ. mod ed int., della Legge Regionale n.29 del 6 aprile 1996 nonché delle altre norme di legge e di regolamento previste in materia.